

STATUTO
DELLA SOCIETÀ IN HOUSE
ACI LATINA SERVICE S.R.L.

Art. 1) Costituzione, denominazione e durata

È corrente una Società a Responsabilità Limitata denominata "ACI LATINA SERVICE S.R.L.", con durata stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

La Società si configura come *in house* ed è pertanto soggetta al "controllo analogo", come definito dall'art. 2 del D.lgs. n. 175/2016, da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Art. 2) Sede

La Società ha sede in Latina.

È facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

La Società potrà operare esclusivamente nel territorio della Provincia di Latina ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di Leggi al riguardo.

Art. 3) Capitale sociale

Il Capitale Sociale è di € 10.200,00 (diecimiladuecento/00) diviso in quote a norma di Legge.

Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Il Capitale Sociale può essere aumentato a pagamento anche mediante nuovi conferimenti in natura in deroga al disposto di cui all'art. 2464, comma 3, del codice civile. In caso di aumento di capitale mediante conferimento in natura, non spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, ma i soci che eventualmente non abbiano consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla Società a norma dell'art. 2473 cod. civ. In sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e tali da consentire l'acquisizione in Società di qualsiasi elemento utile per il proficuo



Elia Raimondo

Raimondo

svolgimento dell'impresa. I soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro Imprese.

Al fine di agevolare le comunicazioni ufficiali tra la società ed i soci, è onere di ciascun socio comunicare alla società un indirizzo di posta elettronica, anche certificata, ed un numero di telefax di riferimento.

Art. 4) Oggetto


La società ha per oggetto la prestazione di servizi inerenti il settore automobilistico e della mobilità in generale, ed in particolare i servizi ad essa affidati e/o delegati dall'Automobile Club di Latina nell'ambito dei compiti statutari di quest'ultima. Tali servizi potranno essere resi sia direttamente a favore dell'ente controllante, sia a favore dei soci ACI che di terzi in genere.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Automobile Club di Latina. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato sopra indicato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma che precede costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del D.lgs. n.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico, e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalla Legge n.197/91, e dai Decreti Legislativi n.385/93 e n.58/1998, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, e potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio; con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

Art. 5) Trasferimento quote e diritto di prelazione



The image shows a handwritten signature in black ink on the left side of the page. Below the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' A PARTICIPAZIONE PUBBLICA' around the perimeter and 'MACRO' at the bottom. In the center of the stamp, there is a stylized logo or emblem.

~~Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti~~
nelle categorie di cui al precedente art. 3, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione ad altro ente pubblico, dovrà darne comunicazione, unitamente alle generalità dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, agli altri soci, i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione sempre tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata inviata al socio alienante. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

La comproprietà della quota di partecipazione è regolata con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c..


Art. 6) Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. nonché negli altri casi stabiliti dalla legge. Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare alla società relativa dichiarazione scritta di recesso, a mezzo lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento del ricevimento della dichiarazione di cui sopra, ed il rimborso della partecipazione deve essere eseguito in base alle norme di legge (art. 2473 III° e IV° comma c.c.). L'organo amministrativo deve dare senza indugio notizia del recesso agli altri soci, stabilendo un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per manifestare, tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, l'intenzione di acquistare la quota del socio receduto o in alternativa, l'indicazione di un terzo disponibile all'acquisto.

Art. 7) Esclusione

Il socio può essere escluso dalla società:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, senza il consenso scritto degli altri soci.



Handwritten signature

L'esclusione deve essere deliberata da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escludendosi dal calcolo la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo amministrativo, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'esclusione di cui sopra, salvo opposizione dinanzi al tribunale competente. La quota verrà rimborsata in base alle norme di legge (art. 2473-bis c.c.).

Art. 8) Competenze dell'assemblea

Sono riservate alla competenza dei soci, mediante deliberazione dell'assemblea ai sensi del successivo art. 9, le seguenti materie:


- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'organo amministrativo, la determinazione del relativo compenso nei limiti dettati dal D.lgs. n.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), nonché la sua sostituzione;
- 3) la nomina del sindaco unico e del revisore;
- 4) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 6) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo art. 9), con le maggioranze ivi indicate;
- b) mediante consultazione scritta promossa dall'organo amministrativo e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine l'organo amministrativo deve inviare ad ogni socio comunicazione scritta; a mezzo lettera Raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della



stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare. E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 9) Convocazione dell'assemblea


La convocazione dell'assemblea può essere fatta mediante lettera Raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata, fax o e-mail, da spedire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal registro imprese, ovvero al numero di fax o all'indirizzo e-mail indicati dal socio ai sensi del precedente articolo 3. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, oppure altrove, purché in territorio italiano. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società. L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dai numeri 5) e 6) del precedente art. 8), l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;



Handwritten signature: *Ed. Anelli*

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale e tutti gli amministratori, il sindaco unico e il revisore, se nominato, sono presenti o informati della riunione, purché nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione dell'argomento. In caso di loro assenza, dal verbale dovrà risultare, per dichiarazione del Presidente, che gli amministratori, il sindaco e il revisore sono stati comunque informati della riunione.

Art. 10) Amministratori


La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico.

Con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.lgs. n.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo D.lgs. n.175/2016.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, e comunque per un massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia indicati dall'articolo 11 del D.lgs. n.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). Non possono essere nominati amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti

Qualora l'assemblea nominasse il consiglio di amministrazione, nel procedere alla nomina dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, ed in

Strohm
Strohm


particolare la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nei limiti previsti dall'articolo 11 del D.lgs. n.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. Ai componenti degli organi sociali non verranno mai corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, non è prevista la nomina di un vicepresidente, che viene anzi espressamente esclusa.

Il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

E' fatto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 11) Amministrazione e controllo analogo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 8) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce nella sede sociale, o altrove, purché in Italia, tutte le volte che almeno un consigliere o i sindaci o il revisore, lo reputino necessario.

Le adunanze del consiglio possono svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:



Handwritten signature in black ink, written vertically along the right side of the page.

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

La rappresentanza generale della società, sia sostanziale che processuale, può essere attribuita:

- ad un Amministratore Unico;

- al Presidente del consiglio di amministrazione, in caso di nomina di detto organo.

Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, stabilite nell'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 4.


Art. 12) Organo di controllo o revisore

L'assemblea nomina un sindaco unico o un revisore, determinandone competenze e poteri.

Il sindaco unico o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Il sindaco unico o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia indicati dall'articolo 11 del D.lgs. n.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso del sindaco unico o del revisore.



Art. 13) Esercizio annuale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma dell'art. 2478 bis del codice civile e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, come previsto dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione. Una copia del bilancio approvato deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese entro trenta giorni dalla decisione di approvazione del bilancio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo della quota di legge per la costituzione della riserva legale, sono devoluti ai soci in proporzione alle rispettive quote possedute, salvo diversa delibera dei soci.

Art. 14) Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società. Previa eliminazione della causa di scioglimento, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che sia prestato il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 9) del presente statuto.

Art. 15) Direzione e coordinamento


La Società deve indicare la propria eventuale soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, secondo comma, del codice civile.



A long, vertical handwritten signature in black ink, extending from the top of the stamp down towards the bottom of the page.

Art. 16) Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e di società a responsabilità limitata.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Kukul", written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Neri", written in a cursive style. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "CANTONE DI LUGANO" at the top, "NOTAIO" in the center, and "CLAUDIO" at the bottom. There is a large number "7" in the center of the stamp.